



Decreto Dirigenziale n. 190 del 20/12/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN). RINNOVO CONCESSIONE D'USO PER LA COPERTURA DEL FOSSO CANALE ALLA FRAZIONE CIVITELLA LICINIO , A FAVORE DEL COMUNE DI CUSANO MUTRI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12/10/2000, a partire dal 01/01/2001 la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20/10/2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;
- c. che con Decreto n. 11878 del 13/11/1991, è stata rilasciata al Comune di Cusano Mutri (BN) dal Presidente della Giunta Regionale della Campania la Concessione d'uso per la copertura del Fosso Canale alla frazione Civitella Licinio;
- d. che tale Concessione è scaduta il 12/11/2010;
- e. che il Comune di Cusano Mutri (BN), con nota n. 7808 del 12/11/2012 assunta al protocollo regionale al n. 877951 del 28/11/2012, ha chiesto il rinnovo della concessione di che trattasi allegando la planimetria catastale e la documentazione fotografica della copertura del Fosso Canale;
- f. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii., il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo;

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria prot. reg. n. 943100 del 19/12/2012, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. della nota prot. reg. n. 943140 del 19/12/2012 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Cusano Mutri si evince che la copertura del Fosso Canale non ha subito alcuna modifica e non contrasta con le norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904 in quanto, non interferisce, in alcun modo, con la sezione idrica di deflusso;
- b. che la copertura occupa area del demanio fluviale e, pertanto, è soggetto al rilascio di concessione a titolo oneroso con obbligo di versamento del canone;
- c. che il Comune di Cusano Mutri risulta in regola con il pagamento del canone a tutto il 31/12/2012;
- d. che non viene presentata certificazione antimafia ai sensi dell'art.1 c. 2 lett. a) del D.P.R. 03/06/1998, n. 252;
- e. che qualsiasi uso di un bene del demanio pubblico dello Stato è concesso per un periodo di tempo determinato, salvo rinnovo;

RITENUTO: di dover formalizzare il rinnovo della concessione a favore del Comune di Cusano Mutri (BN);

VISTO:

- a. la L. n. 2248 del 20/03/1865 art. 378 allegato F;
- b. il R.D. n. 368 del 08/05/1904;
- c. il R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- d. la L. n. 281 del 16/05/1970;
- e. la L.R. n. 1 del 26/01/1972;
- f. la L.R. n. 29 del 14/05/1975;
- g. il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 art. 89;
- h. la L.R. n. 47 del 27/10/1978;
- i. la L. n. 165.....del 26/06/1990;
- j. il D.Lgs. n. 29 del 3/02/1993;
- k. la L. n. 59 del 15/03/1997;
- l. il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- m. il D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999;
- n. la D.G.R. n. 3466 del 03/06/2000;
- o. il DPCM del 12/10/2000;

- p. la D.G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- q. il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 art. 4 c 2;
- r. la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- s. la L.R. n. 1 del 27/01/2012;
- t. la D.G.R. n. 24 del 14/02/2012;
- u. il Decreto n. 11878 del 13/11/1991.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. Di rinnovare a favore del **Cusano Mutri (BN) C.F. e P.I. n. 00117980623 con sede legale alla Via Municipio, n. 4 cap. 82033** (Concessionario), la Concessione d'uso, già rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, per la copertura del Fosso Canale alla frazione Civitella Licinio del Comune di Cusano Mutri (BN).
2. La concessione avrà la durata di anni **6** (sei) dalla data del presente atto e potrà essere rinnovata, a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno **6** (sei) mesi prima della scadenza alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Benevento.
3. Di acconsentire al pieno rientro nel regime negoziale del periodo extra contrattuale compreso tra la data di scadenza del precedente atto e la data di adozione del presente Decreto di Concessione.
4. Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle clausole e condizioni di seguito elencate:
 - 4.1. non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva.
 - 4.2. La concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte del Concessionario.
 - 4.3. La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati.
 - 4.4. Il Concessionario, per l'occupazione delle aree demaniali, dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € **167,15** (euro centosessantasette/15) così distinto:
 - 4.4.1. canone annuo (aggiornato al 2012) pari ad € **151,95** (euro centocinquantuno/95);
 - 4.4.2. imposta regionale del 10% pari ad € **15,20** (euro quindici/20).
 - 4.5. Il canone annuo è del tipo "*ricognitorio*", è riferito all'anno solare ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base dell'indice medio ISTAT dell'anno precedente; dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di **febbraio** di ciascun anno sul c.c. postale n. **21965181** intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice tariffa n. **1520**, specificando la causale del versamento "**Area 15 Settore 07 - Annualità di canone anticipato – per attraversamento del Fosso Canale in agro della Frazione Civitella Licinio del Comune di Cusano Mutri (BN)**", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale di versamento e indicando il codice tariffa n. **1520**. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento.
 - 4.6. Il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale, pari a n. **2** annualità del canone base riferito all'anno **2012** di € **303,90** (euro trecentotre/90). Detto importo va versato sul c.c. postale n. **21965181** intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice di tariffa n. **1521**, specificando la causale di versamento "**Area 15 Settore 07 - Deposito cauzionale per attraversamento del Fosso Canale in agro della Frazione Civitella Licinio del Comune di Cusano Mutri (BN)**", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59**

A076 0103 4000 0002 1965 181, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale di versamento e indicando il codice tariffa n. **1521**. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento al momento del ritiro del presente decreto.

- 4.7. Il predetto deposito cauzionale è infruttifero e sarà restituito, a richiesta del Concessionario, previo accertamento da parte di funzionari del Settore del Genio Civile di Benevento circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto.
- 4.8. Il Concessionario dovrà apporre in corrispondenza degli attraversamenti cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione.
- 4.9. Non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alle sponde ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione è a totale carico del Concessionario.
- 4.10. E' vietata ogni destinazione delle aree oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita, con divieto di apportare modificazioni alle quote del terreno.
- 4.11. Qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione delle aree in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione.
- 4.12. Per eventuali ritardati pagamenti il Concessionario è costituita, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto.
- 4.13. La morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente.
- 4.14. La revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la consequenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura del Concessionario in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese al Concessionario (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F).
- 4.15. Tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico del Concessionario.
- 4.16. La concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il Concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi.
- 4.17. Il Concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti.
- 4.18. La presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.
- 4.19. La Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo al Concessionario di corrispondere le eventuali maggiorazioni.
- 4.20. Il Concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta.
- 4.21. Il Concessionario non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuto a denunciare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese.
- 4.22. Questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività.
- 4.23. L'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che la Concessionaria abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
 - 4.23.1. si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia;

- 4.23.2. il Concessionario contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione.
- 4.24. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessata, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4.3. e 4.5., qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che dovranno mantenersi per tutta la durata della concessione.
- 4.25. Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano.
- 4.26. Il Comune di Cusano Mutri elegge il proprio domicilio, presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto, presso la sede comunale alla Via Municipio, n. 4, con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione della stessa.
- 4.27. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.
5. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
- 1.1. in via telematica, a norma di procedura:
- 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
- 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
- 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
- 1.2.1. al Comune di Cusano Mutri Via Municipio, 4 – 82033 Cusano Mutri (BN);
- 1.2.2. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio